



Consiglio regionale della Calabria

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Adozione del Regolamento di Funzionamento del Garante Regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Il Garante Regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, avv. Agostino Siviglia, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, n. 5 del 30 luglio 2019;

vista la Legge Regionale 29 gennaio 2018, n. 1 recante “Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”, con le modifiche e le integrazioni di cui alla Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.53;

visto l’art. 8 comma 4 della Legge Regionale 29 gennaio 2018, n.1 in base al quale “Il Garante regionale adotta un apposito regolamento, che disciplina il proprio funzionamento, da trasmettere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d’atto”

considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 3 della Legge Regionale 29 gennaio 2018, n.1, “Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.”

ritenuto che l’Ufficio del Garante, in prima applicazione articolato in 3 unità, risponde alle esigenze funzionali del Garante per il corretto svolgimento dei compiti previsti dalla legge istitutiva e per gli ulteriori adempimenti previsti in sede nazionale,

adotta il seguente *Regolamento di Funzionamento* disponendone la trasmissione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d’atto.

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE**

**Art. 1
Definizioni**

1. Nel testo che segue:
 - a) per “Garante”, si intende il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
 - b) per “Ufficio”, si intende l’Ufficio del Garante;
 - c) per “componenti”, si intende i componenti dell’Ufficio del Garante;
 - d) per “legge istitutiva”, si intende la Legge Regionale 29 gennaio 2018, n. 1, con le modifiche e le integrazioni di cui alla Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.53;
 - e) per “Garante nazionale”, si intende il Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale;
 - f) per “Conferenza dei Garanti Territoriali”, si intende la Conferenza dei Garanti nominati dalla Regioni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dai Comuni e da eventuali articolazioni territoriali istituite dalle Regioni autonome;
 - g) per “BURC”, si intende il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
 - h) per “OPCAT”, si intende il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti;
 - i) per “ANAC”, si intende l’Autorità nazionale anticorruzione.

**Art. 2
Oggetto e finalità**

1. L’oggetto del presente regolamento è quello di disciplinare l’organizzazione funzionale ed operativa del Garante e dei componenti dell’Ufficio.
2. Il regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l’attivazione delle collaborazioni esterne previste dall’art. 8 comma 3 della legge istitutiva; lo svolgimento di stage e tirocini formativi presso l’Ufficio; la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo istituzionale del Garante; la gestione delle risorse finanziarie assegnate.
3. La finalità del regolamento è quella di favorire il più efficace espletamento del mandato istituzionale del Garante e dell’attività funzionale dei componenti dell’Ufficio, nonché di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nello svolgimento delle proprie funzioni, cristallizzandone i principi guida.

**Art. 3
Funzioni del Garante**

1. Il Garante regionale, ai sensi dell’art. 7 della legge istitutiva, svolge, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale, di cui all’articolo 2, comma 2 della legge istitutiva, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute,

al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale, alla mediazione culturale e linguistica per gli stranieri e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni con i familiari;

b) segnala agli organi regionali, agli enti locali, alle aziende sanitarie o alle amministrazioni interessate eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 2, comma 2 della legge istitutiva, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, anche di propria iniziativa, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) formulando, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, specifiche raccomandazioni;

d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 della legge istitutiva e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possano riguardare anche dette persone;

f) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

g) promuove e propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche per incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria;

h) può sollecitare l'istituzione di una commissione regionale di inchiesta sulle condizioni detentive, secondo le modalità di cui all'articolo 32 dello Statuto regionale;

i) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con il Garante nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, con gli altri Garanti territoriali, locali e non, promuovendone l'istituzione ove ne ravvisi la necessità, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;

j) verifica, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, che le strutture edilizie pubbliche e private adibite alla custodia o al trattenimento delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 della legge istitutiva, siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti umani fondamentali;

k) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

l) riceve dai detenuti o dagli internati istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, a norma dell'articolo 35, primo comma, n. 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e, ove accerti il

mancato rispetto delle norme vigenti in materia che comportino la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti;

m) ha l'obbligo di tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento dei suoi compiti, ha diritto di accesso e visita senza autorizzazione alcuna alle strutture comunque denominate e di comunicazione con le persone di cui all'articolo 2, comma 2 della legge istitutiva, nei luoghi e istituti dove esse si trovano, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di polizia, ai sensi degli articoli 18, primo comma, 67, primo comma, lettera 1) bis, e secondo comma, e 67 bis della l. 354/1975, ai sensi dell'articolo 20 OPCAT.

Art. 4

Compiti del Garante

Il Garante regionale, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva:

a) adotta il regolamento recante la disciplina del proprio funzionamento;

b) esamina con regolarità la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di privazione della libertà personale, di cui all'art. 2 comma 2 della legge istitutiva;

c) si adopera fattivamente al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà personale e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento delle misure di protezione alla cui definizione perviene anche attraverso scambi di informazioni e reciproca collaborazione con il Garante nazionale e con la Conferenza dei Garanti Territoriali;

d) redige, entro il 30 aprile di ogni anno, la Relazione Annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'Ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di limitazione della libertà personale. La relazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale ed è trasmessa al Garante nazionale presso il Ministero della Giustizia, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato regionale competente per la Calabria, agli Uffici di Sorveglianza, ai Presidenti delle Corti d'Appello della Calabria, alle Commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed al Comitato Onu contro la tortura. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante regionale unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Art. 5

Ufficio del Garante

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova, Reggio Calabria.

2. L'accesso al pubblico presso la sede del Garante sarà consentito solo previa richiesta di appuntamento.
3. All'Ufficio è assegnata una dotazione di personale nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, nei termini e secondo le previsioni dell'art. 8 della legge istitutiva.
4. L'organizzazione dell'Ufficio è improntata ai principi di trasparenza, efficacia, economicità, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa, nonché ad una gestione operativa flessibile delle funzioni e dei compiti.
5. Il personale assegnato assiste il Garante nello svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato in stretta collaborazione con i competenti Uffici del Consiglio regionale la cui attività sia funzionale rispetto a quella del Garante.
6. Il personale opera alle dipendenze funzionali del Garante.
7. Il fabbisogno organizzativo inerente allo svolgimento delle funzioni del Garante, è individuato con riferimento alle seguenti figure professionali:
 - a) un funzionario amministrativo con compiti di direzione e coordinamento dell'attività funzionale dell'Ufficio, in particolare, per quel che concerne gli aspetti amministrativi e contabili; l'analisi, lo studio e la ricerca normativa nei settori afferenti all'attività del Garante regionale; il raccordo con gli Uffici del Consiglio regionale; la cura dei rapporti con i soggetti pubblici e privati e gli altri organismi istituzionali esterni; il coordinamento delle attività relative all'organizzazione di eventi e iniziative promossi dal Garante regionale; il monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge istitutiva;
 - b) un istruttore amministrativo preposto, in particolare, alla cura dell'attività di segreteria generale; alla gestione dei procedimenti amministrativi e contabili in relazione alle spese di funzionamento e di missione; all'istruttoria relativa alle richieste di patrocinio e di autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale;
 - c) un operatore informatico cui sono demandati, precipuamente, compiti di gestione degli archivi cartacei e informatici; monitoraggio e aggiornamento della pagina istituzionale del Garante; gestione e aggiornamento della mailing list e dei contatti del Garante; predisposizione dei modelli per le comunicazioni interne ed esterne; cura degli aspetti operativi relativi alla comunicazione istituzionale del Garante.
8. Ove il concreto svolgimento dell'attività funzionale dell'Ufficio lo richieda, il Garante propone l'integrazione delle figure professionali sopra individuate mediante richiesta all'Ufficio di Presidenza per le valutazioni di competenza.

Art. 6

Collaborazioni esterne

1. Il Garante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della legge istitutiva, quando necessario, può avvalersi di esperti da consultare su specifiche tematiche, nonché della collaborazione di associazioni, centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, ovvero di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle proprie funzioni, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate e nel rispetto delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento degli incarichi di cui agli artt. 1 e 7 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

2. Tutte le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione esterna sono pubblicate e aggiornate in ossequio a quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, nonché nel rispetto degli orientamenti applicativi contenuti nelle Linee guida adottate dall'ANAC.

Art. 7

Principi guida

1. Il Garante, i componenti dell'Ufficio e tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nello svolgimento delle attività istituzionali, si attengono ai seguenti principi guida:
 - a) protezione delle informazioni riservate raccolte dal Garante. In particolare nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato;
 - b) segretezza sull'attività istruttoria, sulle informazioni e sulla documentazione acquisite nel corso delle visite istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
 - c) riservatezza sugli esiti delle visite di cui all'art. 3 del presente regolamento, fino alla loro pubblicazione sull'apposita pagina del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante;
 - d) obbligo di trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
 - e) divieto di assumere incarichi professionali che, nel rispetto della legge istitutiva o della normativa contrattuale o codice deontologico di riferimento, esulino o siano incompatibili o inopportuni rispetto a quelli strettamente connessi all'espletamento dell'attività istituzionale.
2. Il Garante si adopera attivamente affinché nessuna autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Garante qualunque informazione, vera o falsa. Il Garante si adopera, altresì, affinché tale individuo o organizzazione non subisca alcun genere di pregiudizio.

Art. 8

Stage e tirocini formativi

1. Compatibilmente con l'attività funzionale dell'Ufficio, gli stage ed i tirocini formativi, sia presso l'Ufficio sia in accompagnamento al Garante durante le visite presso i luoghi di privazione della libertà personale, hanno luogo nel rispetto delle norme vigenti che ne disciplinano modalità, limiti e durata.
2. Gli stage ed i tirocini formativi devono essere preceduti dalla sottoscrizione di apposite convenzioni fra il Garante ed i soggetti istituzionali proponenti, con copertura assicurativa a carico di questi ultimi.
3. Al fine di contribuire alla formazione di figure di alto profilo professionale ed istituzionale, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze nell'ambito del sistema penitenziario e della tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute o private della libertà personale, gli stage ed i tirocini formativi sono destinati, in via prioritaria, agli studenti universitari; ai corsisti di master post-universitari di primo e secondo livello; ad ogni altra attività di studio qualificante che verrà eventualmente proposta da specifici soggetti istituzionali, previa positiva valutazione di coerenza e fattibilità da parte del Garante.

4. Gli stage ed i tirocini formativi non comportano alcuna onerosità per l'Ufficio e sono perciò svolti a titolo gratuito.

Art. 9

Concessione del patrocinio e utilizzo del logo istituzionale

1. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del Garante sono rilasciati, su insindacabile valutazione del Garante, per lo svolgimento di iniziative di studio, di formazione e di informazione - a titolo esemplificativo: seminari, convegni, workshop, corsi, indagini conoscitive, mostre, rassegne, concorsi, presentazione di un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere) - promosse da istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, enti universitari pubblici e privati, scuole di formazione, centri di ricerca, osservatori, che offrano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa, oltre a risultare strettamente connessi alle finalità istituzionali del Garante.

2. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale non comportano alcun onere finanziario a carico del Garante, né alcun beneficio di qualunque genere a favore del soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di dare evidenza dell'avvenuto ottenimento del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale nelle forme e secondo le modalità disciplinate negli articoli successivi.

3. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale si intendono rilasciati per ogni singolo evento, non hanno carattere permanente e non si estendono ad altre iniziative di contenuto analogo o affine; non si rinnovano tacitamente, né assumono alcun valore ai fini certificativi o per altri effetti giuridici.

4. Il logo istituzionale, che in forma grafica rappresenta l'immagine istituzionale del Garante, è costituito dal logo del Consiglio regionale della Calabria recante la specifica dicitura "*Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*".

5. Non possono beneficiare del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale del Garante le iniziative promosse da partiti o movimenti politici ovvero le iniziative che hanno come finalità la promozione di interessi esclusivamente privati.

Art. 10

Richiesta del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale

1. I soggetti che intendono richiedere congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e/o l'utilizzo del logo istituzionale, devono presentare al Garante una specifica richiesta scritta entro un congruo termine che preceda la data di inizio dell'evento.

2. L'istanza, redatta in carta semplice o utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella pagina dedicata al Garante, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e, conseguentemente, indirizzata al Garante, per via telematica, ai seguenti indirizzi:

- e-mail: garantedetenuti@consrc.it;
- pec: garantedetenuti@pec.consrc.it.

3. L'istanza inviata in carta semplice deve comunque contenere: le informazioni necessarie a individuare il titolare dell'iniziativa (sede e recapiti), l'indicazione di un soggetto referente (nome e cognome, recapiti telefonici ed e-mail), l'illustrazione dei contenuti dell'iniziativa e degli obiettivi

perseguiti, le modalità e i tempi di svolgimento, i soggetti beneficiari, nonché ogni altra informazione utile ai fini della più opportuna valutazione da parte del Garante.

4. Il Garante si riserva la facoltà di richiedere ogni eventuale integrazione o informazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione dell'istanza.

5. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni all'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Garante che si riserva di riesaminare la richiesta.

Art. 11

Modalità di utilizzo del patrocinio e del logo istituzionale

1. I soggetti richiedenti che abbiano ricevuto positiva comunicazione ufficiale da parte del Garante rispetto alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del logo istituzionale, devono osservare i seguenti accorgimenti:

a) le bozze del materiale di comunicazione/pubblicizzazione dell'evento contenenti il riferimento alla concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale devono essere sempre inviate preliminarmente in visione al Garante, per l'approvazione;

b) il riferimento alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del logo istituzionale deve essere posizionato in modo da distinguere chiaramente il soggetto patrocinante dall'organizzatore dell'evento;

c) il logo istituzionale deve essere riportato con adeguata evidenza e comunque con rilievo almeno pari rispetto ad altri loghi di soggetti eventualmente patrocinanti in un'apposita sezione ben distinta dai loghi degli organizzatori e/o da marchi commerciali;

d) nel materiale a stampa predisposto per l'iniziativa ovvero in ogni altro supporto informativo (manifesti, opuscoli, dépliant, siti web) ove venga riprodotto il logo istituzionale, i soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare che le attività sono realizzate **"con il patrocinio del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale"**;

e) una copia definitiva del materiale stampato deve essere trasmessa in via preventiva al Garante per eventuali controlli.

Art. 12

Recesso del Garante per utilizzi non conformi

1. Il Garante può recedere dalla concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e richiamate nella comunicazione di concessione.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero alla modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini dal Garante per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di eventuali responsabilità di ordine civile e penale.

Art. 13

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie in dotazione all'Ufficio sono quelle previste dalla legge istitutiva, come di seguito dettagliate:

a) risorse per spese di funzionamento di cui all' art. 7, comma 1, lettera g) e all'art. 8, commi 3 e 4 della legge istitutiva;

b) indennità di funzione, rimborso spese e trattamento di missione ai sensi dell'art. 11 della legge istitutiva.

2. Le risorse di cui alla lettera a) e b), ad eccezione dell'indennità di funzione, confluiscono, ai fini della tracciabilità e della trasparenza, sull'apposito conto corrente dedicato, denominato "Garante Detenuti Calabria".

Art. 14

Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie rese disponibili per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Garante sono gestite con criteri di economicità e trasparenza.

2. In corrispondenza dell'organizzazione di eventi e della necessità dell'acquisto di materiale cartaceo o informatico ovvero di qualsivoglia bene o servizio necessario all'attività funzionale del Garante o dell'Ufficio, ai fini del più efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, del maggior contenimento dei costi e del buon andamento della pubblica amministrazione, si procederà con idonea ricerca di mercato.

Art. 15

Rendicontazione delle risorse

1. Il Garante, annualmente, rendiconta tutte le spese effettivamente sostenute nell'esercizio della sua attività istituzionale, predisponendo un apposito consuntivo, corredato della documentazione contabile di riscontro e distinto per tipologia di spesa.

2. Il rendiconto è trasmesso entro il 30 gennaio di ogni anno ovvero entro 30 giorni dalla fine del periodo di rendicontazione, se inferiore all'anno solare, per competenza al Settore Bilancio e ragioneria del Consiglio regionale, oltre che, per opportuna conoscenza, al Direttore-Segretario generale.

3. Contestualmente alla trasmissione del rendiconto, con separata nota, il Garante richiede l'accredito delle somme annualmente spettanti per il funzionamento dell'Ufficio.

4. Qualora il Settore Bilancio e Ragioneria necessiti di acquisire chiarimenti o ulteriore documentazione, formula per iscritto la propria richiesta al Garante assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione il Settore Bilancio e Ragioneria, con propria determinazione, approva il rendiconto del Garante e contestualmente assegna le risorse spettanti per l'esercizio finanziario successivo.

6. Le somme non spese nell'esercizio oggetto di rendicontazione possono essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le somme non spese al termine dell'incarico devono essere restituite mediante versamento sul conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione dell'atto deliberativo con cui l'Ufficio di Presidenza prende atto dello stesso regolamento.

2. Del regolamento e delle successive modificazioni viene data pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella pagina dedicata al Garante.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge istitutiva ed alla normativa di riferimento vigente.